



Progetto di costruzione di nuovo edificio

“ ”

Missione 5: Inclusione e coesione

Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Schema per la “Valutazione del principio DNSH”

NOTA: Il presente schema si applica agli Investimenti, finanziati in ambito PNRR e/o PNC, che prevedono la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento (per ampliamento si intende la realizzazione di nuovi volumi edilizi di volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³ – Allegato I del DM 26/06/2015) di edifici esistenti residenziali e non residenziali, comprese le relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.). In caso di Linee di finanziamento diverse da quella per la quale è stato redatto questo schema, occorre individuare caso per caso, gli obiettivi ambientali per cui è richiesta una analisi DNSH approfondita ovvero un approccio semplificato.

CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Gli interventi, le misure di mitigazione e adattamento e gli impegni in termini di azioni e/o opere finalizzati alla conformità al principio DNSH, indicati nel presente documento, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale.

Lo schema è stato elaborato per fornire orientamento tecnico nella realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e PNC, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa specifica. Lo schema rappresenta uno strumento di indirizzo e può contenere informazioni non completamente esaustive, che potranno essere perfezionate in considerazione dell'attuazione degli interventi. Il presente documento non può quindi essere utilizzato come base legale per arbitrati o qualsivoglia azione legale avviata da o rivolta ai Soggetti Attuatori degli investimenti. Il quadro normativo di riferimento costituisce l'unica base legale per l'attuazione degli interventi nell'ambito dei programmi finanziati.



NOTA:

Il presente schema è redatto sulla base:

- della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*
- dei Criteri di Vaglio Tecnico riportati nel par. 7.1 (Costruzione di nuovi edifici) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Nella seguente valutazione si è tenuto conto anche delle indicazioni riportate nella “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare la scheda tecnica di riferimento è la seguente:

- n. 1: Costruzione di nuovi edifici

Se nel progetto dell’intervento è prevista anche la ristrutturazione di edificio/i esistente/i e/o la realizzazione di infrastrutture adibite alla mobilità personale o alla ciclogistica (es. marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale), la presente relazione dovrà essere integrata con le relative schede tecniche della su citata GUIDA OPERATIVA (rispettivamente la Scheda n. 2 e/o la n. 18) e con i Criteri di Vaglio Tecnico riportati nel par. 7.2 (Ristrutturazione di edifici esistenti) e par. 6.13. (Infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.

In caso di interventi infrastrutturali e impiantistici, previsti nella linea di investimento in esame (M5C2 - Inv. 2.1) e non riconducibili a costruzione e/o ristrutturazione edilizia, integrare la presente relazione con la seguente scheda tecnica della GUIDA OPERATIVA sopra indicata:

- n. 5: Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici (I requisiti di questa scheda, ove non previsto da normative specifiche, devono intendersi come criteri premiali che possono essere selezionati o meno dall’Amministrazione centrale titolare dell’investimento)

L’Amministrazione centrale titolare dell’investimento e/o il Soggetto attuatore dovranno verificare l’applicabilità ultima delle schede sopra indicate o l’applicabilità di altre schede tecniche.



1. Descrizione dell'intervento

Indicare:

- la denominazione del progetto
- Amministrazione centrale titolare della misura
- Soggetto attuatore
- la linea di finanziamento PNRR ed eventuale Decreto di ammissione a finanziamento
- se l'intervento contribuisce in maniera sostanziale all'Obiettivo ambientale (come definito all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852) "mitigazione dei cambiamenti climatici"

Descrivere:

- le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali del piano/programma o del progetto, nonché gli obiettivi e finalità.
- le ricadute ed i relativi benefici attesi sul territorio interessato dall'attuazione del progetto

Di seguito è riportata la descrizione della misura M5C2 Inv. 2.1 presente nell' "Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021":

*"L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che **questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852**, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza **in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)**. **Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.**"*

I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi:

1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza;
2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici;
3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente

BOX 1: "Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021" – Estratto relativo alla misura M5C2 - Investimento 2.1: *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*

Fonte: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

Il progetto consiste nel seguente intervento, indicato nel precedente elenco: _____



2. Missione, componente e investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui afferisce il progetto: Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021 ⁽¹⁾

Il progetto di "Costruzione di nuovo edificio" è ricompreso nella **Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (M5-C2.2-I.)**, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Di seguito si riporta la **"Parte 1" della Scheda di autovalutazione DNSH, allegata alla Nota divulgativa DNSH pubblicata sul sito web di Italia Domani il 2 luglio 2021, per M5C2 per l'Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale:**

Obiettivi ambientali	La misura ha un impatto prevedibile nullo o irrilevante su questo obiettivo o contribuisce a sostenere tale obiettivo?	Motivazione se sono stati indicati A, B o C (*)
Mitigazione dei cambiamenti climatici	D. La misura richiede una valutazione DNSH sostanziale	
Adattamento ai cambiamenti climatici	D. La misura richiede una valutazione DNSH sostanziale	
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	D. La misura richiede una valutazione DNSH sostanziale	
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	D. La misura richiede una valutazione DNSH sostanziale	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	D. La misura richiede una valutazione DNSH sostanziale	
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	A. La misura ha un impatto prevedibile nullo o non significativo sull'obiettivo ambientale in relazione agli effetti diretti e primari indiretti della misura lungo tutto il suo ciclo di vita, data la sua natura, e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo pertinente	Non sono presenti interventi all'interno di aree protette e/o che impattano sulla biodiversità; le attività di costruzione sono svolte su aree urbane già edificate e le attività di recupero sono svolte tenendo conto dei vincoli normativi nazionali in materia di compensazione ambientale e inoltre per tali attività non si considera alcun impatto (atto delegato di tassonomia Allegato 1 - Comma 7.2 - dove NA è segnalato per l'Obiettivo 6). Inoltre, il decreto legislativo n. 152/2006 Parte Seconda, prevede criteri per VIA e VAS, con lo scopo di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi con il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

BOX 2: Parte 1 della scheda di autovalutazione DNSH, allegata alla Nota divulgativa DNSH pubblicata sul sito web di Italia Domani il 2 luglio 2021, per M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Fonte: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

- (*) A) La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura
 B) La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente
 C) La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia



Per gli obiettivi ambientali per i quali nella precedente **“Parte 1” della scheda di autovalutazione DNSH per MSC2 Inv. 2.1**, è richiesta una valutazione DNSH approfondita, si riporta di seguito la **“Parte 2” della lista di controllo**, in cui è indicata la motivazione per cui nessun danno significativo è arrecato **dalla misura** allo specifico obiettivo ambientale:

Obiettivi ambientali	Domande	NO	Motivazione se è stato indicato NO
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	La misura non dovrebbe produrre alcun effetto dannoso sull'obiettivo ambientale della mitigazione dei cambiamenti climatici. L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili (cfr. gli allegati della bozza di atto delegato del regolamento 2020/852). <u>Non saranno incluse caldaie a gas.</u> Inoltre, la legislazione energetica nazionale definisce un quadro specifico per garantire l'efficienza energetica degli edifici (DLgs n. 192/2005, n. 28/2011, n. 102/2014). Inoltre, i vari interventi saranno finanziati secondo il principio del <i>“non arrecare danno significativo”</i>, verificando quindi per ogni specifica linea di intervento il rispetto degli obiettivi ambientali.
Adattamento ai cambiamenti climatici	Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Non si prevede che la misura produca alcun impatto dannoso connesso all'obiettivo. Infatti, il D. Lgs. n. 2006/152, nella seconda parte, introduce VIA e VAS che affrontano il possibile impatto delle misure sull'ambiente e sul cambiamento climatico. Le misure nazionali per attuare le linee guida europee su come affrontare in modo esplicito l'adattamento ai cambiamenti climatici come parte delle VIA e delle VAS sono in fase di definizione e saranno presto applicate a livello nazionale. Allo stesso tempo, diverse autorità regionali e locali hanno anticipato il requisito nazionale e hanno già implementato le linee guida dell'UE nei loro territori. Inoltre, i vari interventi saranno finanziati secondo il principio del <i>“non arrecare danno significativo”</i>, verificando quindi per ogni specifica linea di intervento il rispetto degli obiettivi ambientali.
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Ci si attende che l'opera nuoccia: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine?	X	La misura non ha alcun impatto negativo sulla sostenibilità e la protezione dell'acqua. L'intervento non influirà sull'ambiente costiero e marino e non avrà un impatto significativo (i) sui corpi idrici interessati (in conformità con i requisiti della direttiva 2000/60/CE della direttiva quadro sulle acque) o (ii) sugli habitat protetti e sulle specie direttamente dipendenti dall'acqua. Gli interventi finanziati non comportano particolari rischi per i bacini fluviali e per la salvaguardia della qualità delle acque, in quanto le attività di costruzione sono realizzate su aree urbane già edificate e le attività di recupero sono svolte tenendo conto dei vincoli normativi nazionali in materia di compensazione ambientale. Inoltre, esiste un piano regionale e locale di gestione delle acque gestito e monitorato dai concessionari idrici dei comuni per garantire che non venga esercitata alcuna attività dannosa sulle risorse idriche e sui bacini. Il Decreto legislativo n. 2006/152 “Norme ambientali”, parte terza, definisce un insieme di norme a tutela delle risorse idriche. Questi si concentrano in particolare su a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare la sanificazione dei corpi idrici; b) migliorare lo stato delle acque e proteggere le acque destinate a usi particolari; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per l'acqua potabile; d) mantenere la naturale capacità di autodepurazione dei corpi idrici, compresa la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Tali norme devono essere rispettate da tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, con particolare riferimento agli impianti fognari e al trattamento delle acque reflue. Tutti i nuovi apparecchi idrici pertinenti devono rientrare nelle prime due classi dell'etichetta europea dell'acqua per il consumo di acqua.



Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	Ci si attende che l'opera: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) Comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	X	Ai sensi dell'art. 181 (preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) del d.lgs. 2006/152, almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali in conformità con la gerarchia dei rifiuti Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La competenza è ripartita tra Ministeri, Regioni e ATO o Comuni. In Italia la gestione dei rifiuti è stata implementata con attenzione, raggiungendo già nel 2018 l'obiettivo del 74% dei rifiuti da costruzione e demolizione destinati al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia come previsto dalla normativa. (fonte: ISPRA - Autorità nazionale per gli studi ambientali - Rapporto 2020 sui rifiuti speciali)
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	X	L'approvazione della VIA come definita dal D.Lgs. 2006/152 è subordinata alla presentazione del progetto che deve contenere le informazioni richieste dall'Allegato IV al Regolamento 2011/92/UE, comprese le eventuali emissioni di inquinanti e le misure previste per ridurre o compensarli. Ulteriori specificazioni di tali misure sono contenute nelle linee guida emanate dalle ARPA come riferimento in sede di redazione sia dei progetti da sottoporre ad approvazione, sia del capitolato d'appalto. I componenti e i materiali da costruzione utilizzati nelle ristrutturazioni non contengono amianto né sostanze estremamente pericolose, come individuate sulla base dell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006; Componenti e materiali che possono venire a contatto con gli occupanti emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente e meno di 0,001 mg di sostanze organiche volatili cancerogene di categoria 1A e 1B per m³ (con riferimento, se applicabile, alle norme come CEN/TS 16516 e ISO 16000-3) Saranno adottate misure per ridurre il rumore, la polvere e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. Non saranno incluse caldaie a gas. Inoltre, i vari interventi saranno finanziati secondo il principio del "non arrecare danno significativo", verificando quindi per ogni specifica linea di intervento il rispetto degli obiettivi ambientali.

BOX 3: Parte 2 della scheda di valutazione DNSH, allegata alla Nota divulgativa DNSH pubblicata sul sito web di Italia Domani il 2 luglio 2021, per M5C2 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Fonte: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

Questa valutazione DNSH ha carattere generale ed è riferita al complesso dell'Investimento 2.1: nei successivi paragrafi sono approfondite le valutazioni specifiche, relative alla proposta di intervento.



Si evidenzia che il nuovo edificio, e le relative pertinenze, sono progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita.

Per garantire il rispetto del principio DNSH, l'edificio non è ad uso produttivo, o similare, destinato a:

- estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Infatti, la destinazione d'uso del nuovo edificio è la seguente: _____

Si sottolinea, inoltre, che, per lo specifico intervento, in linea con l'”*Allegato 1, Rev 2 - 10160/21 della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*” dell'8 luglio 2021, è prevista l'esplicita **esclusione dell'impiego di caldaie a condensazione a gas.**



3. Obiettivo ambientale a cui la proposta di intervento contribuisce in maniera sostanziale e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno» ⁽²⁾

L'intervento ricade in una Missione, Componente e Investimento per cui **NON è stato definito**, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento stesso, **un contributo sostanziale ad alcuno dei sei obiettivi ambientali**.

In particolare, **NON è stato definito un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici**.

Il progetto ricade nel «Regime 2» definito nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Il progetto di costruzione di nuovo edificio, pertanto, si limiterà a "non arrecare danno significativo", rispettando solo il principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali.

AVVERTENZA: Qualora per l'Investimento sia stato definito, con specifico riferimento all'attività principale, un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, il progetto ricade nel «Regime 1» definito nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

In questo caso, il progetto di costruzione di nuovo edificio andrà valutato per il suo contributo effettivo all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici (vedi nota in calce al par. 5.2.1 Mitigazione dei cambiamenti climatici) e sarà effettuata una valutazione di "non arrecare danno significativo" per i rimanenti cinque obiettivi ambientali.

Con riferimento all'Allegato VI "Metodologia di controllo del clima" del Regolamento (UE) 2021/241, la costruzione di nuovo edificio risulta essere di sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per una percentuale inferiore al 100%:

Codice	Campo di Intervento	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
025 ter	Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico ⁽⁵⁾	40%	40%

BOX 4: Estratto dell'Allegato VI Regolamento Europeo 241/2021 UE " Metodologia di controllo del clima - Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza"

⁽⁵⁾ Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.



4. Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

4.1 Parte 1 della Lista di controllo ⁽³⁾

(Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)

Di seguito si riporta la **“Parte 1 della lista di controllo”** di cui all'Allegato I degli *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»*, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), compilata con l'individuazione di quale dei sei obiettivi ambientali richiede una valutazione di fondo dell'opera alla luce del principio DNSH e di quelli per cui è invece possibile adottare un approccio semplificato. In particolare nella compilazione della seguente **“Parte 1 della lista di controllo”**, nel caso in cui, per un obiettivo ambientale, l'opera non richiede una valutazione di fondo DNSH (e quindi è apposta una “X” nella colonna NO del relativo campo all'interno della tabella) è fornita una breve giustificazione, sulla base di uno dei seguenti casi:

- A. L'opera ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari dell'opera nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- B. L'opera ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- C. L'opera «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH</i>	SI	NO	<i>Indicare la motivazione se è stata apposta una X nella casella «No» (Qualora la risposta sia «SI», occorre compilare la Parte 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti)</i>
Mitigazione dei cambiamenti	X		
Adattamento ai cambiamenti	X		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	X		
Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	X		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,	X		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	A. L'opera ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari dell'opera nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo. L'edificio di nuova costruzione è ubicato in area urbana già edificata, all'esterno di aree protette, e gli interventi in progetto non impattano sulla biodiversità e ecosistemi. Per un approfondimento si veda il par. 4.2.1 del presente schema.

Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

(NOTA: la compilazione della Parte 1 della Lista di controllo sopra riportata ha valore esemplificativo: la individuazione degli obiettivi ambientali per cui è richiesta valutazione di fondo DNSH deve essere riferita allo specifico progetto)

Di seguito si riporta l'analisi specifica, per l'obiettivo ambientale per il quale **NON** è richiesta una valutazione di fondo DNSH dell'opera ma è sufficiente un approccio semplificato.



4.2 Obiettivi ambientali per cui non è necessaria una valutazione di fondo (4)

4.2.1 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L'edificio, di nuova costruzione, ha un "impatto prevedibile nullo o trascurabile" su questo obiettivo ambientale e come tale è considerato conforme al principio DNSH per esso.

In particolare, in relazione ai Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, il progetto ha un "impatto prevedibile nullo o trascurabile" e quindi non arreca danno significativo a questo obiettivo ambientale, in quanto il nuovo edificio, ubicato in un'area urbana già edificata, non è realizzato all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN
- terreni che corrispondono alla definizione di foresta utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra, che, come anche indicato nel *"Piano Nazionale di contabilizzazione forestale che include il livello di riferimento proposto per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025"* di cui al Regolamento (UE) 2018/841, coincide con la seguente definizione di foresta della FAO: *terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ (allegato II al Regolamento (UE) 2018/841). Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o parchi urbani anche quando questi soddisfano i suddetti valori soglia.*

L'intervento non riguarda nemmeno terreni che corrispondono alla definizione di foresta di cui all'art. 3, commi 3 e 4, e art. 4 del D. Lgs. 34/2018, per i quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo Decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi (cfr. *Scheda tecnica n. 1* della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Anche l'area di servizio del cantiere per la costruzione del nuovo edificio è esterna alle aree sopra indicate.



AVVERTENZA : Fermo restando i divieti sopra elencati in termini localizzativi per la costruzione del nuovo edificio, nel caso in cui esso sia ubicato in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (es. Siti rete Natura 2000, parchi e riserve naturali, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità comprese quella della Rete Ecologica Regionale (RERU) della Regione Umbria, nonché altre aree protette come la zona umida di importanza internazionale (Ramsar) denominata “Palude di Colfiorito”....) deve essere condotta una verifica della presenza di habitat e specie indicati come “in pericolo” dalle Liste rosse (italiana e europea) e una verifica ex ante, di assenza di incidenze negative e di conformità rispetto agli specifici Regolamenti di queste aree.

Nelle aree su indicate, il progetto è sottoposto a richiesta di rilascio di nullaosta/parere degli Enti competenti. In particolare nel caso in cui l’edificio abbia un’incidenza diretta o indiretta su un sito della Rete Natura 2000 è sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/97) secondo le "Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)", recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n.360 del 21/04/2021.

Nel caso l’edificio di nuova costruzione sia ubicato in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità, o in prossimità di esse, specificare quanto segue:

- IDENTIFICAZIONE DEI VINCOLI PRESENTI SULL’AREA (per es. Zona ZPS _____cod. IT52200 __, Zona ZSC _____cod. IT52_____, zona RERU_____,)
- NORME DI TUTELA DELL’AREA (piani di gestione, regolamenti...):
.....(riportare una breve sintesi delle norme)
- DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA/CONFORMITA’ ALLE NORME DI TUTELA (es. STUDIO DI INCIDENZA elaborato sulla base degli indirizzi forniti nell’Allegato G del D.P.R. 357/97, cap. 3.2 delle Linee Guida per la VIncA – Regione Umbria D.G.R. n.360/2021,)
- PARERI/NULLA OSTA EVENTUALMENTE GIA’ ACQUISITI (es. parere di Valutazione di Incidenza Ambientale...)

AVVERTENZA: Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art.5, del D. Lgs. n. 34 del 2018, possono essere oggetto dell’intervento di costruzione di nuovo edificio, in quanto potenzialmente idonee alla sua realizzazione.



Al fine di supportare la gestione sostenibile e responsabile delle foreste, per le componenti in legno utilizzate nella costruzione di strutture, rivestimenti e finiture del nuovo edificio è garantito che almeno l'80% del legno vergine utilizzato, abbia la Certificazione della Catena di Custodia (CoC), rilasciata da organismi di valutazione della conformità, quale quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) o altra certificazione equivalente di prodotto, rilasciata sotto accreditamento.

Tutti gli altri prodotti in legno sono realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale: il legno riciclato dovrà avere la Certificazione della Catena di Custodia (CoC), rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che attesti almeno il 70% di materiale riciclato (es. FSC Recycled che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure FSC Mix con indicazione della percentuale di riciclato). Il requisito è verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta o Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

In relazione ai *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”* (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), il progetto soddisfa questa condizione attraverso il rispetto del seguente criterio:

- 2.5.6 *Prodotti legnosi*

che prevede dei requisiti più restrittivi rispetto al vincolo DNSH della Scheda tecnica n. 1 della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(NOTA: Il criterio 2.5.6. *Prodotti legnosi dei CAM Edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 prevede che il 100% del legno impiegato provenga da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero responsabile o sia legno certificato con un contenuto minimo di riciclato del 70%.*)

In fase ex post saranno presentate le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine e le Schede tecniche del legno impiegato (da riutilizzo/riciclo): il Direttore dei lavori ne verifica la conformità ai CAM di cui al DM 23 giugno 2022.



5. Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

5.1 Parte 2 della Lista di controllo ⁽⁵⁾

(Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)

Per gli obiettivi ambientali per i quali a seguito della compilazione della “Parte 1 della lista di controllo” di cui all'Allegato I degli “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), l'opera richiede una valutazione di fondo DNSH (e quindi è stata apposta una X nella colonna “SI” del relativo campo all'interno della precedente lista di controllo) si riporta di seguito la “**Parte 2 della lista di controllo**” di cui al su citato Allegato I:

Domande	NO	Motivazione di fondo <i>Descrivere in modo approfondito per quali ragioni l'intervento non produce danni significativi all'obiettivo ambientale</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?	X	Si veda il par. 5.2.1 del presente schema
Adattamento ai cambiamenti climatici Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	Si veda il par. 5.2.2 del presente schema
Uso sostenibile e protezione delle acque edelle risorse marine Ci si attende che l'opera nuoccia: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine?	X	Si veda il par. 5.2.3 del presente schema
Transizione verso un'Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti Ci si attende che l'opera: (iii) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (iv) Comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?	X	Si veda il par. 5.2.4 del presente schema
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?	X	Si veda il par. 5.2.5 del presente schema

Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

AVVERTENZA: Qualora nella compilazione della “Parte2 della lista di controllo”, non sia possibile la risposta “NO” con la relativa motivazione, per uno o più obiettivi ambientali, e si rilevi pertanto un potenziale danno significativo dell'opera, il progetto dovrà essere sottoposto alle necessarie modifiche.



Di seguito si riporta l'analisi specifica, per **gli obiettivi ambientali per i quali è richiesta una valutazione di fondo DNSH**, con l'individuazione delle motivazioni per cui l'opera non arreca danno significativo a questi obiettivi.

AVVERTENZA: Nella valutazione è possibile fare riferimento anche all'elenco (non esaustivo) degli *“Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo”* riportati nell'Allegato II degli *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* (Comunicazione Commissione UE C/2023/111).

L'uso dell'elenco è facoltativo, ma è possibile utilizzarlo per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che il progetto è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella Parte 2 della lista di controllo.

5.2 Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH ⁽⁶⁾

Per il Progetto “Costruzione di nuovo edificio” in esame, gli obiettivi ambientali per cui è richiesta una valutazione di fondo DNSH sono:

(si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi ambientali per i quali è richiesta una valutazione di fondo DNSH a seguito della compilazione, per lo specifico intervento, della Parte 1 della Lista di controllo, di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111, riportata al par. 4.1 del presente schema)

- Mitigazione dei cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- Transizione verso un'Economia circolare
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

5.2.1 Mitigazione dei cambiamenti climatici

Il progetto non contribuisce in maniera sostanziale all'obiettivo ambientale “Mitigazione dei Cambiamenti Climatici” e, pertanto, si limiterà a “non arrecare danno significativo” rispetto a questo obiettivo.

In coerenza con i Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) dell'Allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e con i requisiti della Scheda tecnica n. 1 della “Guida Operativa” allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, il progetto *non arreca danno significativo* a questo obiettivo ambientale in quanto:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile (EP_{gl,tot}), che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, NON supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015, come di seguito riportato:

Parametro	Limite Edificio di riferimento DM 26/06/2015 (*) (kWh/m ² anno)	Valore di progetto (*) (kWh/m ² anno)
EP _{gl,tot}	185 (esempio)	181 (esempio)

Tabella di confronto del valore di EP_{gl,tot} dell'edificio in progetto con limite dell'Edificio di Riferimento NZEB (DM 26/06/2015)

(*) I valori, in termini di EP_{gl,tot} (espressi in kWh/m² anno), riportati nelle due colonne, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale



- b) l'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

La destinazione d'uso del nuovo edificio è la seguente: _____

NOTA: Qualora per l'Investimento sia stato definito, con specifico riferimento all'attività principale, un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, il progetto ricade nel «Regime 1» definito nella “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECAR DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

In questo caso il precedente punto a) deve essere formulato come di seguito indicato:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,tot), che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, è inferiore almeno del 20% rispetto alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015, come di seguito riportato:

Parametro	Limite Edificio di riferimento DM 26/06/2015 (**) (kWh/m ² anno)	- 20% del Limite Edificio di riferimento DM 26/06/2015 (**) (kWh/m ² anno)	Valore di progetto (**) (kWh/m ² anno)
EPgl,tot	185 (esempio)	148 (esempio)	142 (esempio)

Tabella di confronto del valore di EPgl,tot dell'edificio in progetto con limite dell'Edificio di Riferimento NZEB (DM 26/06/2015) ridotto del 20%

(**) I valori, in termini di EPgl,tot (espressi in kWh/m² anno), riportati nelle due colonne, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale

Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,tot) corrisponde inoltre al 40% del fabbisogno di energia primaria dell'edificio di riferimento (EPgl, limite), calcolato secondo i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione dati del Capitolo 1 dell'Appendice A del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (fare riferimento ai Parametri relativi al fabbricato contrassegnati 2019/21)

Oltre a quanto sopra indicato, il progetto di edificio di nuova costruzione rispetta le condizioni di cui alla L. 10/91.

In relazione ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*” (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), il progetto soddisfa il seguente criterio:

- 2.4.2 *Prestazione energetica.*

Quale elemento di verifica, nella “Relazione CAM” (criterio “2.2.1”), è inclusa anche la “Relazione tecnica di progetto”, di cui al par. 2.2 dell'Allegato 1 del Decreto interministeriale 26/06/2015, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici, e dei relativi impianti termici.

Al termine dei lavori, la prestazione energetica (classificazione di edificio ad energia quasi zero) è certificata mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciata da soggetto abilitato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 192/2005, il Direttore dei lavori assevera la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al par. 2.2 dell'Allegato 1 del Decreto interministeriale 26/06/2015 e assevera l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'edificio come realizzato.



5.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Il progetto è considerato conforme al principio DNSH per tale obiettivo, come risulta dalla “valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità” redatta in ottemperanza a quanto indicato nei nell’appendice A dell’Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e nell’Appendice 1 (Criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici) allegata alla “GUIDA OPERATIVA”, di cui alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ai fini della valutazione DNSH relativa a questo obiettivo ambientale, è effettuata la “valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità” tramite:

- a) esame dell'intervento per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella Sezione II della Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, di seguito allegata, possono influenzare l'andamento dell'opera durante il ciclo di vita previsto:

II. Classificazione dei pericoli legati al clima ⁽⁶⁾				
	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongellamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

⁽⁶⁾ L'elenco dei pericoli legati al clima in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

BOX 5: Sezione II della Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021



Questa fase della valutazione corrisponde all'analisi di sensibilità del progetto e consiste nell'individuare i pericoli climatici pertinenti per il tipo di progetto specifico (edificio di nuova costruzione) indipendentemente dalla sua ubicazione.

Per ciascun pericolo climatico è attribuito un punteggio di sensibilità «alta», «media» o «bassa» di seguito definite:

— *sensibilità alta*: il pericolo climatico può avere un impatto significativo su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

— *sensibilità media*: il pericolo climatico può avere un leggero impatto su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto;

— *sensibilità bassa*: il pericolo climatico non ha alcun impatto (o tale impatto è insignificante).

La valutazione è effettuata tenendo già conto delle misure di prevenzione, mitigazione o eliminazione del rischio correlato ai cambiamenti climatici, in modo che la sensibilità dell'intervento è determinata al netto di queste misure.

Di seguito si riporta l'analisi dei rischi, correlati ai "Pericoli legati al clima", riportati nella Appendice A del su citato Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, che possono avere effetti negativi sull'opera, le relative misure di mitigazione, prevenzione o eliminazione previste nel progetto e la corrispondente analisi di sensibilità:

Pericolo legato al clima (*)	Ambiti relativi al progetto	Rischi correlati ai pericoli climatici per l'impianto	Misure di mitigazione, prevenzione o eliminazione dei rischi, previste nel progetto	Analisi della sensibilità
Ondate di calore	Attività e processi in loco			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Fattori di produzione			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Risultati quali prodotti e servizi			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Collegamenti di accesso e di trasporto			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
Siccità	Attività e processi in loco			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Fattori di produzione			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Risultati quali prodotti e servizi			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Collegamenti di accesso e di trasporto			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
Forti precipitazioni	Attività e processi in loco			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Fattori di produzione			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Risultati quali prodotti e servizi			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Collegamenti di accesso e di trasporto			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
.....	Attività e processi in loco			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Fattori di produzione			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Risultati quali prodotti e servizi			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa
	Collegamenti di accesso e di trasporto			☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa

Tabella 1: Analisi dei rischi, correlati ai "Pericoli legati al clima" e corrispondente analisi di sensibilità

(*) I pericoli legati al clima di seguito indicati in questa tabella, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale



In relazione al pericolo di Frana, si evidenzia che:

- l'edificio non è ubicato in aree a rischio geomorfologico come risulta da analisi della Cartografia IFFI e PAI - assetto geomorfologico
- a seguito dei rilievi di campagna eseguiti, non sono state riscontrate aree interessate da fenomeni di instabilità gravitative.

(Le condizioni sopra riportate, relative al pericolo di frana, sono sempre da preferire nella ubicazione dell'edificio di nuova costruzione. Nel caso in cui, l'edificio ricade comunque in aree a rischio geomorfologico, nel rispetto delle specifiche norme di settore, occorre attuare tutte le necessarie misure di protezione dell'opera, verificando nel contempo che la sua realizzazione ed esercizio non comportino un aggravio della situazione in essere: il progetto è sottoposto a richiesta di rilascio di nullaosta/parere degli Enti competenti)

AVVERTENZA: Se a seguito della analisi di sensibilità, di cui al punto a), l'intervento è considerato a rischio per uno o più pericoli climatici fisici elencati nella Sezione II della Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, è necessario effettuare la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità descritta nel successivo punto b)

b) valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'intervento

AVVERTENZA: La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:

- a) per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile;
- b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

Questa fase della valutazione corrisponde dell'analisi della vulnerabilità del progetto ed è determinata dalla combinazione di due aspetti: il grado di sensibilità delle componenti del progetto ai pericoli climatici in generale (*sensibilità* – indicata al precedente punto a)) e la probabilità che questi pericoli si verifichino, ora e in futuro, nel luogo di realizzazione dell'opera (*esposizione*).

L'analisi dell'esposizione si concentra pertanto sull'ubicazione del progetto ed è effettuata sia in relazione al clima attuale che a quello futuro.

L'analisi di esposizione è infatti effettuata utilizzando proiezioni climatiche di scenari futuri, coerenti con la vita nominale di progetto dell'opera, sulla base di serie temporali di osservazioni meteorologiche rappresentative delle località in cui essa è realizzata.

Tramite le suddette proiezioni climatiche, è definito il cambiamento climatico atteso sull'area di interesse.



Di seguito si riporta l'analisi di esposizione ai rischi correlati ai "Pericoli legati al clima" riportati nella Appendice A del su citato Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, che possono avere effetti negativi sull'opera, individuati al precedente punto a):

Pericolo legato al clima (*)	Clima attuale e futuro	Analisi della esposizione		
Ondate di calore	Clima attuale	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
	Clima futuro	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
Siccità	Clima attuale	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
	Clima futuro	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
Forti precipitazioni	Clima attuale	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
	Clima futuro	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
.....	Clima attuale	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa
	Clima futuro	☐ Alta	☐ Media	☐ Bassa

Tabella 2: Analisi di esposizione ai rischi correlati ai "Pericoli legati al clima"

(*) I pericoli legati al clima di seguito indicati in questo schema, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale

Combinando i risultati della analisi di sensibilità e di esposizione si ottiene l'analisi di vulnerabilità del progetto, di seguito sintetizzata:

		Esposizione (clima attuale + futuro)		
		Alta	Media	Bassa
Sensibilità (maggiore tra i quattro ambiti)	Alta	Inondazioni (*)		
	Media		Siccità (*)	
	Bassa			Calore (*)

Tabella 3: Analisi di vulnerabilità

(*) I pericoli legati al clima indicati in questo schema, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale

Legenda livello di vulnerabilità:

Alto
Medio
Basso

Dall'esito della analisi della vulnerabilità sono definiti i pericoli più rilevanti per il progetto, su cui procedere con la valutazione dei rischi climatici.

AVVERTENZA: Se la fase di screening, di cui punti a) e b), non ha evidenziato situazioni di pericolo, connesse ai cambiamenti climatici per l'area di intervento, ovvero se le vulnerabilità sono, **MOTIVATAMENTE**, classificate come basse o insignificanti, non è necessario sviluppare l'analisi di dettaglio descritta nel successivo punto c).

Quest'ultima è in ogni caso obbligatoria per progetti di importo superiore a 10 milioni di euro



c) valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato

Lo screening del rischio climatico, di cui ai punti a) e b), ha evidenziato situazioni di pericolo connesse ai cambiamenti climatici per l'area di intervento e pertanto è necessario sviluppare l'analisi di dettaglio, tramite cui è approfondita la vulnerabilità del progetto e identificate le soluzioni di adattamento al rischio climatico.

La valutazione dei rischi climatici è eseguita sulla base della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 373/01) (*"Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027"*) e nella norma ISO 14091 (*Adaptation to climate change — Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment*).

Sono esaminate le probabilità e la gravità degli impatti associati ai pericoli individuati nella valutazione della vulnerabilità: l'obiettivo è quantificare l'entità dei rischi, per il progetto, nelle condizioni climatiche attuali e future.

I rischi climatici significativi, risultanti dalla valutazione, sono gestiti e ridotti a un livello accettabile tramite l'adozione di misure di adattamento che garantiscono un adeguato livello di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, tra cui eventi di crisi quali inondazioni più intense, siccità, ondate di calore, incendi boschivi, tempeste, frane, etc..... nonché eventi cronici quali le variazioni delle precipitazioni medie, etc....

Per l'edificio, in relazione ai rischi significativi individuati, sono adottate le seguenti soluzioni di adattamento *(le soluzioni tecniche di seguito indicate, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale)*:

- i sistemi di smaltimento delle acque piovane sono dimensionati per eventi eccezionali

-

-.....

Oltre a tenere conto della resilienza climatica del progetto, le **misure di adattamento sopra previste non incidono negativamente sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici delle altre persone, della natura, dei beni e delle altre attività economiche e servizi e sono coerenti con gli sforzi di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.**

Le conclusioni della valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità e le soluzioni di adattamento che possono ridurre i rischi fisici climatici individuati, sono integrate nella progettazione dell'intervento.

Il Direttore dei lavori, a fine lavori, assevera la conformità oltre che dell'opera realizzata, anche la conformità delle opere di adattamento climatico eventualmente previste dal progetto.

Le valutazioni e analisi relative all'obiettivo ambientale "adattamento ai cambiamenti climatici" sono riportate in una "Report di analisi di adattabilità" allegato alla valutazione del rispetto del principio DNSH. Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, è effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima con l'individuazione delle misure di adattamento necessarie.



5.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

La valutazione del danno connesso alla qualità delle acque è individuata e affrontata con l'intento di non nuocere:

- al “buono stato ecologico” dei corpi idrici (Art. 2, punto 22 del Regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, come anche classificato nell’Allegato 1 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006), comprese le acque di superficie e sotterranee
- al “buon potenziale ecologico” dei corpi idrici (Art. 2, punto 22 del Regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, come anche classificato nell’Allegato 1 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006)), comprese le acque di superficie e sotterranee

L'intervento dovrà inoltre garantire il risparmio idrico delle utenze.

In coerenza con i Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, **nel caso sia prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori (fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali)** il progetto non arreca danno significativo a questo obiettivo ambientale in quanto gli apparati idro-sanitari hanno le seguenti caratteristiche, attestate da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione:

a)	i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
b)	le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
c)	i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
d)	gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Nell'appendice E dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, sono inoltre indicate le seguenti specifiche tecniche per gli apparecchi idraulici:

1. La portata è registrata alla pressione standard di riferimento di $3 - 0/+ 0,2$ bar o $0,1 - 0/+ 0,02$ per i prodotti limitati ad applicazioni a bassa pressione.
2. La portata alla pressione inferiore di $1,5 - 0/+ 0,2$ bar è ≥ 60 % della portata massima disponibile.
3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento è 38 ± 1 °C.
4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, è conforme alla norma di cui al punto 2.
5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:
 - a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di $3 - 0/+ 0,2$ bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda in maniera alternata;
 - b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di $0,4 - 0/+ 0,02$ bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.



Le norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti sono le seguenti:

- EN 200 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali»;
- EN 816 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10»;
- EN 817 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali»;
- EN 1111 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali»;
- EN 1112 «Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali»;
- EN 1113 «Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali», che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
- EN 1287 «Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali»;
- EN 15091 «Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica».

In relazione ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*” (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022) ai fini del risparmio idrico, il progetto risponde ai requisiti del seguente criterio:

- 2.3.9 *Risparmio idrico.*

Per i dispositivi idrico sanitari il par. 2.3.9. dei CAM edilizia (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), rispetto Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/213), prevede dei requisiti più restrittivi che sono di seguito riportati:

a)	i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
b)	le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
c)	i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3 litri;
d)	gli orinatoi senz'acqua

Nella “*Relazione CAM*”, di cui al criterio “2.2.1” del DM 23 giugno 2022, è attestata la rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo idrico e ai requisiti dei relativi apparecchi idro sanitari.

In particolare, in fase di costruzione, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata, il Direttore dei lavori richiede all'Appaltatore le dichiarazioni dei produttori attestanti che le caratteristiche tecniche (portata) dei dispositivi idrico-sanitari sono conformi al criterio 2.3.9 “*Risparmio idrico*” del DM 23 giugno 2022, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento.

In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato (ad esempio l'etichettatura Unified Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>) o etichettature equivalenti.



In relazione allo specifico progetto è verificata anche l'applicabilità delle specifiche tecniche del CAM edilizia relative a:

- 2.3.5.1 *Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche*
- 2.3.5.2 *Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico* (che rinvia al CAM sulla progettazione e gestione del verde, DM 10 marzo 2020, dove sono previste misure di risparmio idrico per la gestione del verde e criteri di selezione delle piante per ridurre il consumo idrico, nonché misure di risparmio idrico relative ad impianti di irrigazione).

Nella **gestione del cantiere**, per **garantire l'uso sostenibile e la protezione delle acque**, l'intervento soddisfa i criteri di cui all'appendice B degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139. In fase di realizzazione dell'opera sono adottate tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative disponibili quali *(le soluzioni tecniche e le procedure operative di seguito indicate e finalizzate alla conformità al principio DNSH, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale)*:

- per la realizzazione dell'opera, è eliminato o ridotto al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzato, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere: l'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico saranno autorizzati dagli Enti preposti.
- è escluso lo scarico diretto di acque di dilavamento in corpi idrici superficiali. Dove necessario (in relazione alle dimensioni delle aree di cantiere) sono realizzate delle vasche di decantazione delle acque di dilavamento, per favorire la riduzione del carico solido nel corpo idrico. In caso di scarico delle acque Meteoriche Dilavanti è acquisita specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.
E' redatto il Piano di gestione delle acque meteoriche *(se richiesto dall'Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR)* da verificare in fase ex post.
- a protezione della circolazione idrica sotterranea è prevista l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti

In particolare, ai fini del **risparmio idrico nelle attività di cantiere**, in relazione ai *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), il progetto è conforme al criterio relativo alle *Prestazioni ambientali* (lett. i, k, l). di cui al par. 2.6.1.

5.2.4 Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

In coerenza con i Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) dell'Allegato I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e i requisiti della Scheda tecnica n. 1 della "Guida Operativa" allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, il progetto *non arreca danno significativo* a questo obiettivo ambientale in quanto:

- A) almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui al codice CER 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, modificato dalla decisione 2014/955/UE e cioè le terre e rocce da scavo non contenenti sostanze pericolose) prodotti in cantiere, è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, in conformità alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.



La produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione è limitata, conformemente al *Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione*, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva in modo da consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. Questa condizione si applica nel caso in cui il progetto dell'edificio di nuova costruzione comprende la demolizione selettiva di un manufatto presente nell'area di progetto.

In relazione ai *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili”* (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022), il progetto soddisfa questa condizione (per i rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere escluse le terre e rocce da scavo), attraverso il rispetto del seguente criterio:

- 2.6.2 *Demolizione selettiva, recupero e riciclo*

AVVERTENZA: Per la stima della quota parte di rifiuti che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, si può essere fatto riferimento ai seguenti documenti:

- “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018
- raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016
- UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”.

Questa stima prevede:

- a. una valutazione delle caratteristiche dell'edificio;
- b. l'individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- c. una stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
- d. una stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;



La stima dei rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione selettiva (ove prevista) e come rifiuti (scarti) di lavorazione è di seguito riportata (*tabella esemplificativa non costituisce vincolo di progetto*):

RIFIUTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (***)	PESO TOTALE STIMATO DI PROGETTO (t)	PESO TOTALE PREPARATO PER IL RIUTILIZZO, IL RICICLAGGIO E ALTRI TIPI DI RECUPERO DI MATERIALE (t)	OPERAZIONE DI RIUTILIZZO, RICICLAGGIO E ALTRI TIPI DI RECUPERO DI MATERIALE
rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802)	100 (esempio)	83 (esempio)	Avviati a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altro cantiere (indicare quale)
rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802)	50 (esempio)	40 (esempio)	Avviati a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero (indicare impianto di riciclo o altre forme di recupero)
frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva	30 (esempio)	26 (esempio)	Avviati a impianti per la produzione di aggregati riciclati
Altri rifiuti non pericolosi	5 (esempio)	5 (esempio)	Avviati a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero (indicare impianto di riciclo o altre forme di recupero)
Totale rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione	185 (esempio)	154 (esempio) (83% in termini di peso)	

Tabella rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale

(***) I rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione di seguito elencati e i relativi valori in termini di peso riportati nelle colonne adiacenti, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale

Il peso dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, è pari all'83% (> 70 %) del peso dei rifiuti, non pericolosi da costruzione e demolizione, totali prodotti in cantiere.

Quale elemento di verifica, nella "Relazione CAM", di cui al criterio "2.2.1 -Relazione CAM" è allegato il *Piano di gestione dei rifiuti* in cui sono riportate, in dettaglio, anche le stime dei rifiuti prodotti (con indicazione dei codici CER) indicati nella precedente tabella e le modalità gestionali con indicazione degli impianti di destinazione

In fase di verifica ex post, sarà redatta una relazione finale, da cui emerga la destinazione, dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione prodotti in cantiere, ad una operazione di recupero tra quelle definite nell'Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.

- B) l'edificio di nuova costruzione, con riferimento alla norma ISO 20887 ("Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance"), o ad altre norme per la valutazione di disassemblabilità o adattabilità degli edifici (per es. la UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare"), è progettato, anche in relazione alle tecniche di costruzione, per essere più efficiente dal punto di vista delle risorse, adattabile, flessibile e smantellabile per consentire il riutilizzo e il riciclaggio.



Il progetto soddisfa questa condizione attraverso il rispetto del criterio relativo alla *Disassemblaggio e fine vita* di cui al par. 2.4.14 dei “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*” (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022) che stabilisce quanto segue:

“Il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L’aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 o della UNI/PdR 75 o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle parti dell’edificio è in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.”

La stima dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati di cui almeno il 70% in peso deve essere sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, è di seguito riportata (tabella esemplificativa non costituisce vincolo di progetto):

COMPONENTI EDILIZI E ELEMENTI PREFABBRICATI PREVISTI DA PROGETTO (****)	PESO TOTALE STIMATO DI PROGETTO (t)	PESO TOTALE PRODOTTI SOTTOPONIBILI A DISASSEMBLAGGIO O DECOSTRUZIONE SULLA BASE DELLE SCHEDA TECNICHE O DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (t)	OPERAZIONE DI RIUTILIZZO, RICICLAGGIO E ALTRI TIPI DI RECUPERO DI MATERIALE
Solaio prefabbricato	1000 (esempio)	800 (****) (esempio)	Riciclo (specificare impianto di riciclo)
Legno di larice travi	110 (esempio)	110 (****) (esempio)	Riciclo (specificare impianto di riciclo)
Serramenti in pvc	70 (esempio)	30 (****) (esempio)	Riciclo (specificare impianto di riciclo)
*****	-	-	-
Totale componenti edilizi e elementi prefabbricati	1180 (esempio)	940 (esempio) (79% in termini di peso)	

Tabella disassemblabilità dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati
 (****) I componenti edilizi e gli elementi prefabbricati di seguito elencati e i relativi valori in termini di peso riportati nelle colonne adiacenti, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale
 (*****) valori riportati nelle schede tecniche e/o documentazione tecnica del fabbricante del prodotto

Il peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero è pari al 79% (> 70 %) del peso totale dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati di progetto.

Quale elemento di verifica, nella “Relazione CAM”, di cui al criterio “2.2.1 – Relazione CAM” è allegato il *Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva* in cui sono riportate, in dettaglio,



anche le stime dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati sottoponibili, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, completi di schede tecniche e/o documentazione tecnica del fabbricante.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori richiede alla Impresa appaltatrice le schede tecniche e/o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati e verifica la disassemblabilità dei prodotti e la loro riciclabilità/riutilizzabilità.

I documenti di progetto sono anche integrati con le specifiche tecniche del CAM edilizia (DM 23 giugno 2022) del capitolo 2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE, che prevedono, per ciascun materiale da costruzione, un contenuto minimo di riciclato: i mezzi di prova della conformità, indicati dal criterio 2.5, sono presentati dall'appaltatore al Direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Le terre e rocce da scavo, prodotte in fase di cantiere (gestite in conformità al D.P.R. n.120/2017 e nel rispetto del dell'art. 3, c. 2, DL n. 2/2012 come modificato dall'art. 37 c. 1 bis del DL 77/2021, in caso di presenza di matrici ambientali di riporto), sono prevalentemente riutilizzate, in qualità di sottoprodotto, nella realizzazione delle opere previste in progetto, secondo le quantità di seguito riportate:

.....
Nelle attività di scavo e movimento terra sono, in particolare, eseguiti la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

5.2.5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo

La valutazione del principio DNSH relativo a questo obiettivo ambientale, riguarda i seguenti aspetti:

- Materiali da costruzione
- Gestione ambientale del cantiere

A) MATERIALI DA COSTRUZIONE

In coerenza con i Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (*Costruzione di nuovi edifici*) degli Allegati I e II al Reg. Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021, il progetto è considerato conforme al principio DNSH per tale obiettivo, in quanto i componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione **non contengono le sostanze, di cui all'appendice C dello stesso Allegato 1, di seguito riportate:**

a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;



e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
g) altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

Inoltre i componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione e che possono venire a contatto con gli occupanti emettono:

- meno di 0,06 mg di formaldeide per m ³ di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
- meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m ³ di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/ EN 16516 o ISO 16000-3:2011 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti.

Il Direttore dei lavori, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere, richiede alla Impresa appaltatrice, per la verifica della sussistenza delle condizioni sopra riportate, i seguenti mezzi di prova: rapporti di prova di laboratori accreditati, schede di sicurezza e schede tecniche dei materiali e sostanze utilizzati.

In relazione ai *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”* (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022) il progetto risponde ai seguenti requisiti:

- sono rispettati i limiti di emissione massima per alcune sostanze pericolose, fissati al par. 2.5.1 *Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)* per i seguenti materiali:

- a. pitture e vernici per interni;
- b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- c. adesivi e sigillanti;
- d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- f. controsoffitti;
- g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento

Per questi materiali, nella *“Relazione CAM”*, di cui al criterio *“2.2.1 – Relazione CAM”*, è illustrato il modo in cui il progetto ha tenuto conto di questi criteri e gli elementi di prova (schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate, rapporti di laboratorio rilasciati da laboratori accreditati.....) che il Direttore dei lavori, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere, richiede alla Impresa appaltatrice per la verifica la sussistenza delle condizioni sopra riportate.



Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato, il sito è sottoposto a indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400 sul campionamento per le matrici suolo e sottosuolo, nel rispetto del DPR 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo (vedi anche “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli ed per le acque sotterranee” di ISPRA).

B) GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

I Criteri di Vaglio tecnico individuati al par. 7.1 (Costruzione di nuovi edifici) degli Allegati I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, per questo obiettivo ambientale, prevedono l’adozione di misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti **durante i lavori di costruzione o manutenzione.**

In relazione ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*” (DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022) il progetto rispetta le prescrizioni di cui alle lett. a,f,g,j,k,l,o del paragrafo 2.6.1 *Prestazioni ambientali del cantiere.*

Nella gestione del cantiere, per **garantire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo**, sono adottate tutte le soluzioni tecniche e le procedure operative disponibili quali *(le soluzioni tecniche e le procedure operative di seguito indicate e finalizzate alla conformità al principio DNSH, hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale):*

- sono adottate misure per l’abbattimento delle polveri, prodotte dalle attività di scavo o demolizione, tramite interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua
- sono utilizzati di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica, quali mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel rispettano il criterio Euro 6 o superiore. *(se richiesto dall’Amministrazione centrale titolare dell’investimento PNRR)*
In fase di verifica ex post saranno forniti i dati dei mezzi d’opera impiegati.
- sono adottate misure in termini di riduzione di impatto acustico, compresa la presentazione di domanda di deroga al rumore per i cantieri temporanei (L. n.447 del 1995), se necessario, a seguito di verifica del Piano zonizzazione acustica comunale. Nelle aree di lavorazione più rumorose sono installate schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) e previsto l’utilizzo, ove necessari, di gruppi elettrogeni e compressori a ridotta emissione acustica
- Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descrive gli aspetti ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative (rif. Linee guida ARPA Toscana del 2018) *(se richiesto dall’Amministrazione centrale titolare dell’investimento PNRR)*

In merito alle componenti acqua e suolo, si segnala il possibile rischio di fuoriuscita di sostanze inquinanti provenienti dagli organi meccanici e/o dai serbatoi dei mezzi d’opera e la loro conseguente percolazione nel sottosuolo o dispersione nelle acque superficiali. Per far fronte a questa eventualità *(le soluzioni tecniche e le procedure operative di seguito indicate hanno valore esemplificativo, non esaustivo, e non costituiscono indicazione progettuale):*

- sono previsti specifici controlli e interventi di manutenzione dei mezzi d’opera, secondo quanto indicato nei rispettivi libretti di manutenzione



- i rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici avverranno in aree dedicate opportunamente impermeabilizzate
- eventuali serbatoi saranno dotati di apposita vasca di contenimento
- è escluso lo scarico diretto di acque di dilavamento in corpi idrici superficiali. Dove necessario (in relazione alle dimensioni delle aree di cantiere) sono realizzate delle vasche di decantazione delle acque di dilavamento, per favorire la riduzione del carico solido nel corpo idrico. In caso di scarico delle acque Meteoriche Dilavanti è acquisita specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore.

E' redatto il Piano di gestione delle acque meteoriche (*se richiesto dall'Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR*) da verificare in fase ex post.

Le misure per prevenire l'inquinamento su aria, acqua, suolo e sottosuolo in fase di cantiere sono riportate nella "Relazione CAM", di cui al criterio 2.2.1 del DM 23 giugno 2022, in un'apposita sezione relativa al "Piano per la gestione sostenibile del cantiere".

Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, verifica e controlla l'applicazione delle misure riportate nella Relazione CAM.

6. Conclusioni

Descrivere: *sinteticamente li risultati delle analisi condotte in termini di conformità dell'opera al principio DNSH.*

7. Allegati

- Check list di verifica e controllo, compilata (per la parte "ex ante") abbinata alla seguente Scheda tecnica presente nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
- Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici - Regime 2.

AVVERTENZA: Utilizzare la Check list relativa alla "*scheda 1) costruzione nuovi edifici*" pubblicata il 5 maggio 2023 sul sito www.italiadomani.gov.it, in cui è inserito un elemento di verifica per le misure che prevedono l'esclusione delle caldaie a gas

(Qualora per l'Investimento sia stato definito, con specifico riferimento all'attività principale, un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, il progetto ricade nel «Regime 1» e deve essere compilata la Check list di verifica e controllo abbinata alla seguente Scheda tecnica:

- Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici – Regime 1 del 5 maggio 2023)

- Elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi DNSH: relazioni, certificazioni, schede tecniche di prodotto, attestazioni, report.....



NOTE PER LA COMPILAZIONE

¹ **Descrivere ed analizzare:** *la Missione, Componente e Investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui l'opera offerisce e la relativa Scheda di autovalutazione DNSH allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021*

² **Descrivere ed analizzare:** *l'Obiettivo ambientale, come definito all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852, a cui il progetto «contribuisce in maniera sostanziale» e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno» secondo l'ALLEGATO VI (Metodologia di controllo del clima - Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza) del Regolamento (UE) 2021/241*

Nel caso del progetto di "costruzione di nuovo edificio" di cui alla linea di finanziamento MSC2 Inv. 2.1, NON è stato definito, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento, un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici (nè a nessun altro obiettivo ambientale).

Il progetto ricade quindi nel «Regime 2» definito nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il progetto di costruzione di nuovo edificio, pertanto, si limiterà a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali.

³ **Compilare ed analizzare:** *la "Parte 1 della lista di controllo" di cui all'Allegato I degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo dell'opera alla luce del principio DNSH e quelli per cui è invece possibile adottare un approccio semplificato*

In quest'ultimo caso, descrivere ed analizzare la motivazione per cui è stato indicato che NON è richiesta una valutazione di fondo DNSH per lo specifico obiettivo ambientale

⁴ **Descrivere ed analizzare:** *la motivazione per cui, al paragrafo 4.1, è stato indicato che NON è richiesta una valutazione di fondo DNSH per l'obiettivo ambientale riportato al successivo paragrafo 4.2.1*

Fare riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico riportati nel par. 7.1 (Costruzione di nuovi edifici) dell'Allegato I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 e alla Scheda tecnica n. 1 presente nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

⁵ **Compilare ed analizzare:** *la "Parte 2 della lista di controllo" di cui all'Allegato I degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), per la valutazione di fondo dell'opera alla luce del principio DNSH degli obiettivi ambientali per cui è necessaria*

⁶ **Descrivere ed analizzare:** *la motivazione per cui, al paragrafo 5.1, è stato indicato che è richiesta una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali riportati ai successivi paragrafi 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5*

Fare riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico riportati nel par. 7.1 (Costruzione di nuovi edifici) dell'Allegato I e II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021 e alla Scheda tecnica n. 1 presente nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



PRINCIPIO «DNSH»: DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

Il [Regolamento \(UE\) 2021/241 del 12 feb braio 2021](#) che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'Articolo 5 "Principi orizzontali", c.2 stabilisce che:

"2. Il dispositivo finanzia **unicamente** le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

La finalità di questo documento è fornire supporto nel dimostrare che, il piano/programma o il progetto, "non arreca un danno significativo" (principio "**Do Not Significant Harm**" (DNSH)) a nessuno degli obiettivi ambientali definiti all'art. 9 del [Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile"](#) di seguito elencati:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Ai sensi dell'Articolo 17, Regolamento (UE) 2020/852, si intende che un intervento arreca un danno significativo:

1. alla <i>mitigazione dei cambiamenti climatici</i> se conduce a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all' <i>adattamento ai cambiamenti climatici</i> se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stesso o sulle persone, sulla natura o sui beni ⁽⁶⁾
3. all' <i>uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine</i> se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all' <i>economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti</i> , se - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti - comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. alla <i>prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla <i>protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi</i> se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione



Gli effetti generati, dal piano/programma o dal progetto, sui sei obiettivi ambientali possono essere ricondotti a quattro scenari distinti:

1. L'intervento ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
2. L'intervento sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100% (secondo l'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento)
3. L'intervento contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale
4. L'intervento richiede una valutazione DNSH di fondo

In base allo scenario individuato per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, sono definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

- **Approccio semplificato**, adottato se, per un singolo obiettivo il piano/programma o il progetto è classificabile in uno dei primi tre scenari sopra elencati: occorre fornire una breve motivazione per evidenziare le ragioni per cui il piano/programma o il progetto è associato ad un rischio limitato di danno ambientale
- **Analisi approfondita**, adottata se, per un singolo obiettivo, il piano/programma o il progetto è classificabile nel quarto degli scenari sopra elencati

A supporto di questa impostazione per la valutazione DNSH, nell'Allegato I della [Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"](#) è disponibile una **lista di controllo** suddivisa in:

Parte 1: in cui sono individuati gli obiettivi ambientali che richiedono una valutazione di fondo del principio DNSH, rispetto a quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato
Parte 2: in cui è effettuata una valutazione di fondo del principio DNSH per gli obiettivi ambientali individuati nella su indicata Parte 1 della lista di controllo. La Parte 2 riporta, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti di applicazione del principio DNSH: le risposte a queste domande devono essere «no» per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale e che pertanto il piano/programma o il progetto è conforme al principio DNSH. Nella trattazione della Parte 2 è possibile fare riferimento anche agli "Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo" riportati nell'Allegato II degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111).

Il presente schema è quindi redatto secondo i Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, elencati all'Articolo 3 del Regolamento UE 2020/852, in base ai quali un intervento è considerato ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.



In particolare:

- **il criterio di cui alla lettera a)**, che prevede di valutare il progetto sulla base del suo contributo effettivo a migliorare lo scenario ambientale futuro, è analizzato al paragrafo 3. “Obiettivo ambientale a cui la proposta di intervento contribuisce in maniera sostanziale e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno»”.
- **il criterio di cui alla lettera b)**, che prevede di valutare il progetto in base al potenziale impatto negativo sull’ambiente, è analizzato al paragrafo 4 “Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo” e al paragrafo 5 “Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo”
- **il criterio di cui alla lettera d)**, che prevede la verifica della conformità del progetto ai Criteri di Vaglio Tecnico degli Allegati I e II al [Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21](#), che fissa “*i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*”, è analizzato al paragrafo 4 “Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo” e al paragrafo 5 “Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo”

Nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “*Principi guida per la valutazione DNSH*” della [Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza](#)”, occorre tener conto degli *effetti diretti e gli effetti indiretti primari* dell’intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti durante il loro intero ciclo di vita.

Oltre a quanto sopra riportato, per la valutazione del principio DNSH, fare riferimento anche:

- alla “[GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE](#)”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- all’ [Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 \(NLE\) del 8 luglio 2021](#)
- alle [schede di autovalutazione allegate alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021](#)
- alla [Comunicazione della Commissione UE C/2023/267 “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”](#)
- alla [Comunicazione della Commissione UE C/2023/305 “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia \(seconda comunicazione della Commissione\)”](#)

Per l’obiettivo ambientale “Adattamento ai cambiamenti climatici”, fare riferimento alla [Comunicazione della Commissione UE \(2021/C 373/01\) “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”](#).